



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 24.08.2020 – Ris. Mun. no. 7792

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

LA PROTEZIONE DEL PARCO NATURALISTICO DEL PAÜ E DEI PARCHI COMUNALI

il Municipio di Coldrerio,

- considerata la competenza per adottare misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo, come agli art.li 107 LOC del 10.02.1987, 25 e 26 del Regolamento di applicazione (RALOC),
- ponderato che con le migliorie e gli ampliamenti apportati ai parchi comunali, si rende necessario un disciplinamento del loro utilizzo a salvaguardia delle strutture messe a disposizione del pubblico,
- considerato che con l'apertura del parco naturalistico del Paü è sorta la necessità di salvaguardare e di mettere in sicurezza un ambiente naturale e paesaggistico di grande valore,
- è necessario prevenire per l'interesse collettivo atti illeciti quali vandalismi, disturbo della quiete pubblica e altri comportamenti lesivi nei confronti di altri utenti dei parchi e/o comprometterne l'uso normale quale aree di svago,

decreta

le seguenti disposizioni:

1. Le aree adibite a parco comunale, più precisamente:

- ☞ **Parco naturalistico del Paü**
- ☞ **Parco del Centro Sportivo e aree limitrofe**
- ☞ **Parco di Via S. Franscini**
- ☞ **Parco e area del Mulino Daniello (su mandato della Fondazione Galli)**

sono messe a disposizione ad uso pubblico.



2. L'orario di accesso ai parchi è fissato tutti i giorni dell'anno dalle ore **07.00 alle 23.00**; sono riservate chiusure per eventi di carattere particolare.
Eccezione: in caso di manifestazioni autorizzate dal Municipio.
3. L'accesso ai parchi è vietato:
 - ai cani e altri animali domestici, ad eccezione:
 - del Parco naturalistico del Paü, dove vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio;
 - del Parco e area del Mulino Daniello (su mandato della Fondazione Galli), in rispetto dell'Ordinanza municipale sui cani;
 - a tutti i veicoli (biciclette e mezzi motorizzati, ad eccezione di mezzi adibiti alla manutenzione).
4. Su tutta l'area dei parchi sono proibiti:
 - i giochi che possono creare disturbo o pericolo alle altre persone;
 - l'uso di strumenti musicali di qualsiasi tipo senza l'autorizzazione del Municipio;
 - l'ascolto di apparecchi radiofonici, mangiadischi o cassette, ecc., in modo che possano disturbare gli altri utenti e la quiete;
 - manomissione degli impianti e dei giochi;
 - qualsiasi tipo di affissione senza autorizzazione del Municipio.
5. E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le aree dei parchi o deporvi immondizie, come pure la manomissione di aiuole, piante o altre installazioni (littering e vandalismi).
E' in particolar modo vietato gettare e/o abbandonare oggetti che possono rappresentare pericolo o costituire vettore d'infezione (oggetti taglienti, siringhe, ecc.).
Eventuali trasgressori potranno essere sanzionati dal Municipio in base ai disposti della LOC, del RALOC, del Regolamento Comunale e delle specifiche ordinanze.
6. Nelle aree da gioco e nei campi da gioco è vietato fumare.
Eventuali trasgressori potranno essere sanzionati dal Municipio in base ai disposti della LOC, del RALOC, del Regolamento Comunale e delle specifiche ordinanze.
7. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità per furti di oggetti, vestiario, ecc., come pure in caso di qualsiasi infortunio avvenuti all'interno delle aree dei parchi anche in caso di difetto delle loro strutture.
8. Parco naturalistico del Paü
Considerata la preoccupazione del Municipio nell'impiego di mezzi per imporre il rispetto della flora e della fauna in questo particolare ambiente naturale, sono decretate le seguenti disposizioni particolari:
Biotopo
 - divieto di accesso e di pattinaggio;
 - divieto di foraggiare la fauna presente nel biotopo;
 - divieto di immettere nelle acque dello stagno qualsiasi tipo di specie animale che possa infestare il biotopo (pesci, tartarughe d'acqua, ecc.);



- divieto di accedere alle acque con impianti (zattere o simili) o mezzi ricreativi o da gioco (modellini telecomandati o simili);
- divieto di gettare sassi o altro materiale nello specchio d'acqua e abbandonare rifiuti;
- obbligo di tenere i cani al guinzaglio.

Chi infrange questi divieti lo fa a proprio rischio o pericolo, ritenuta la facoltà del Municipio di sanzionare eventuali trasgressori ai sensi delle disposizioni della presente ordinanza.

Frutteto - vigneto

Divieto di cogliere i frutti e prodotti del frutteto – vigneto, la cui organizzazione e gestione spetta alla Direzione dell'Istituto scolastico per mezzo della squadra esterna comunale.

9. La Polizia comunale o convenzionata, l'eventuale personale ausiliario incaricato della sorveglianza e gli addetti alla manutenzione operano la necessaria vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.
10. I trasgressori sono passibili di multe fino a CHF 2'000.00 come pure essere chiamati a risarcire eventuali danni.
11. Agli accessi delle singole aree adibite a parco potrà essere esposta una specifica segnaletica che indicherà le principali modalità d'uso (orari, ecc.) come pure i divieti principali e/o particolari.
12. Il Municipio fa affidamento alla discrezione ed educazione del pubblico a salvaguardia della pubblica proprietà, evitando in principio azioni di perturbamento della quiete pubblica ed in particolare schiamazzi.
13. E' abrogata l'ordinanza del 05 luglio 2011.
14. Adottata con risoluzione municipale no. 7792 del 24.08.2020
15. La presente Ordinanza è pubblicata dal 27 agosto 2020 per il periodo di 30 giorni durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro i contenuti della stessa.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà



Il Segretario:

Andrea Luisoni